

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 58-1/2023

decreto ex art. 78.1 cci

Il giudice

– letta la domanda di *concordato minore* avanzata dall'imprenditore agricolo Fabrizio Vandelli, considerato che:

– in esito al decreto interinale 15.4.23, il ricorrente ha chiarito di essere il solo legittimato attivo alla domanda;

– il tribunale di Treviso è competente perché la *sede legale* del debitore, *risultante dal registro delle imprese*, si trova a Volpago del Montello (art. 27.2 cci, richiamato dall'art. 76.1 cci);

– sono stati prodotti i *documenti di cui agli articoli 75 e 76 cci* (art. 77 cci);

– dall'art. 2.1, lett. c, cci emerge che l'*imprenditore agricolo* va distinto dall'*imprenditore minore*, in relazione al quale l'art. 2.1, lett. d, cci individua i *requisiti* dimensionali che lo identificano come *minore*;

– inoltre l'art. 2.1, lett. c, cci riferisce esplicitamente all'*imprenditore agricolo* (oltre ad altre figure soggettive) la non assoggettabilità alla *liquidazione giudiziale* e alle altre procedure liquidatorie maggiori;

– dalla *relazione particolareggiata dell'OCC* (art. 76.2 cci) risulta che il debitore:

➤ si trova in *stato di sovraindebitamento* (art. 74.1 cci);

➤ non è stato *esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda* (art. 77 cci);

➤ non ha commesso *atti diretti a frodare le ragioni dei creditori* (art. 77 cci);

– trattandosi di *domanda di concordato in continuità aziendale*, viene nominato il commissario giudiziale a norma dell'art. 78.2 bis cci;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di *concordato minore* (art. 78 cci);
- nomina la dr. Caterina Carrer quale commissario giudiziale (art. 78.2 bis cci);
- dispone la comunicazione, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori della proposta e del decreto (art. 78.1 cci);
- dispone la pubblicazione del presente decreto (art. 78.2, lett. a, cci):
 - nell'*apposita area del sito web del tribunale*;
 - nel registro delle imprese;
- assegna ai creditori un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire al commissario giudiziale, *a mezzo posta elettronica certificata*, la

dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (art. 78.2, lett. c, cci);

- *dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78.2, lett. d, cci).*

Treviso, 25.5.2023

Il giudice
dr. Lucio Munaro